

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA (DPCM 25/02/2022)

LA DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI Ufficio 3 – Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali – Unità centrale di crisi

Oggetto: Istituzione di una zona infetta a seguito di conferma di casi di peste suina africana nei selvatici nella Regione Lazio.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

E

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili – "normativa in materia di sanità animale" e, in particolare, l'art. 70:

Visto il Regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate e, in particolare, l'articolo 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'articolo 9, paragrafi 2, 3, e 4 del Regolamento delegato (UE) 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 che individua le autorità competenti designate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori elencati ed, in particolare, il comma 7 che con riferimento al settore della sanità animale di cui al comma 1, lettere c) ed e) stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 4, punto 55) del regolamento (UE) 2016/429, è l'Autorità centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2022 recante nomina del dott. Angelo Ferrari quale Commissario straordinario alla Peste suina africana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28.03.2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana applicabili per un periodo limitato nelle zone di protezione, sorveglianza, ulteriormente limitate e infette stabilite dall'autorità competente dello Stato membro interessato ai suini domestici detenuti e selvatici e ai prodotti ottenuti da suini, ulteriori rispetto a quelle applicabili ai sensi degli articoli 21, paragrafo 1, e 63 del Regolamento delegato (UE) 2020/687;

Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sulla pagina dedicata alla risposta alle emergenze del Portale del Ministero della salute;

Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste Suina Africana per il 2022 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;

Tenuto conto che il Centro di Referenza nazionale per le pesti suine (CEREP) presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) in data 4 maggio 2022 ha confermato la positività per Peste Suina Africana (PSA) di un cinghiale rinvenuto dalla Polizia locale in fin di vita in prossimità della riserva naturale dell'Insugherata, nel Comune di Roma e che alla data del 13 maggio c.a. nella stessa zona i casi confermati di positività alla PSA sono complessivamente 4;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione del 6.5.2022 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia a seguito della notifica di conferma di positività per Peste Suina Africana (PSA) in un cinghiale nel Comune di Roma.

Considerato che la Peste suina africana è un malattia virale infettiva trasmissibile che colpisce i suini domestici detenuti e cinghiali selvatici e che ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/429 "normativa in materia di sanità animale" come integrato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Tenuto conto che la peste suina africana può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo in modo significativo sulla produttività del settore agricolo a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nell'export;

Visto il resoconto della riunione del Gruppo operativo degli esperti di cui all'articolo 43, par 2, lett. d, iii) del Regolamento (UE) 2016/429, istituito con decreto del Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute (prot.n. DGSAF/17113 del 16 luglio 2021), tenutasi il giorno 5 maggio 2022 (trasmesso con Nota prot. n. DGSAF/11348 del 5 maggio 2022) che, tra l'altro, ha provveduto ad effettuare una valutazione epidemiologica finalizzata alla definizione della zona infetta sulla base dei criteri di cui all'articolo 63 del Regolamento (UE) 2020/687 dove attuare tutte le misure di cui agli articoli da 63 a 67 del predetto Regolamento e quelle di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e s.m.i.;

Visto il verbale della riunione del 6 maggio 2022 dell'Unità centrale di crisi (UCC), di cui all'articolo 5, del DPR n. 44 del 28.03.2013, presieduta dal Commissario straordinario per la PSA (trasmesso con Nota prot. n. DGSAF/1873 del 12/05/2022), durante la quale, preso atto e approvate le valutazioni e

indicazioni presenti nel resoconto della riunione del Gruppo operativo degli esperti del 5 maggio 2022, è stata collegialmente deliberata la definizione della zona infetta comunicata alla Commissione europea e inserita nella Decisione del 6.05.2022, oltre all'attivazione di tutte le misure di cui alla normativa europea per il controllo e la prevenzione della diffusione della malattia;

Considerato che nella medesima riunione dell'UCC è stato dato mandato alla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari di rimodulare la zona infetta sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica;

Ritenuto, a seguito della conferma di ulteriori 3 casi di positività nei cinghiali alla PSA, di cui uno a ridosso del confine nord della zona infetta definita durante l'UCC del 6 maggio u.s., di dover rimodulare la suddetta zona infetta;

Sentito il Gruppo operativo degli esperti ed in accordo con i competenti uffici della Commissione europea e con la Regione Lazio

DISPONGONO

Art. 1 (Istituzione di una zona infetta)


- 1. Ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1 del Regolamento delegato (UE) 2020/687 a seguito della conferma di un caso di peste suina africana (PSA) in un cinghiale rinvenuto in fin di vita in prossimità della riserva naturale dell'Insugherata nel Comune di Roma è istituita la zona infetta di cui all'allegato 1 al presente dispositivo.
- 2. La zona infetta comprende i territori del Comune di Roma di cui all'allegato 1 individuati sulla base del luogo di ritrovamento del cinghiale selvatico infetto.
- 3. L'allegato 1 al presente dispositivo potrà essere modificato sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica e del ritrovamento di ulteriori casi positivi confermati.

Il Commissario Straordinario alla peste suina africana *f.to Dott. Angelo Ferrari Il Direttore Generale *f.to Dr Pierdavide Lecchini

^{*} Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs. 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Allegato 1

a) MAPPA della Zona infetta



b) Limiti della Zona infetta

SUD: Circonvallazione Clodia, Via Cipro, Via di San Tommaso D'Acquino, Via Arturo Labriola, Via Simone Simoni, Via Pietro De Cristofaro, Via Baldo Degli Ubaldi.

SUD-OVEST: Via di Boccea fino all'incrocio con Via della Storta.

OVEST-NORD-OVEST: Via della Storta, Via Cassia (SS2) fino all'incrocio con Via Cassia Veientana (SR 2bis)

NORD-EST: Via Cassia Veientana (SR 2bis) fino all'incrocio con A90 (Grande Raccordo Anulare- GRA), A90- GRA fino all'incrocio con il Tevere

EST-SUD-EST: Tevere